EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI DURATA NON RAGIONEVOLE DEL PROCESSO PER MEZZO DELLA LEGGE

di Giuseppe Crifò

È risaputo come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.E.) abbiano proclamato: *"Ogni uomo ha diritto ad un'equa riparazione in pubblica udienza entro un termine ragionevole del processo"*.
La norma trova particolare riferimento nella esigenza di garantire una ragionevole durata nello svolgimento e conclusione dei processi ed ha trovato attuazione nell'ordinamento giuridico italiano con l'emanzaione della legge 24 marzo 2001, n.89 di cui pubblichiamo di seguito i pertinenti articoli.
"*Sub specie iuris*", la citata legge ha schiuso un vasto orizzonte giuridico e un nuovo fronte per quanto attiene alla problematica del lavoro, sancendo e suggellando un'equa riparazione dovuta per il danno derivante dalle lungaggini giudiziarie e dai comportamenti delle parti, dello stesso giudice del procedimento o di ogni altra autorità "chiamata a concorrervi o comunque contribuire alla sua definizione" (art.2 comma 2), adeguando così all'esegesi dottrinale della giurisprudenza della richiamata C.E. la normativa nazionale.

In realtà anche l'attuale complesso mondo giuridico-normativo assai frammentato e dispersivo, con le lungaggini e inadempienze, offre quotidianamente lo spunto per amare riflessioni.

Legge 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

Omissis

Capo II
EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.
(Diritto all'equa riparazione)

1. *Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.*
2. *Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.*
3. *Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:*